

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	112
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021, corredata dai relativi allegati. COM(2019) 581 final ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i> ) .....	113
ALLEGATO 1 ( <i>Documento finale approvato dalla Commissione</i> ) .....	119
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	113
Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. C. 1682 Brunetta ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	113
Disposizioni in materia di agricoltura contadina. C. 1269 Cenni, C. 1825 Cunial e C. 1968 Fornaro ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	114
Riconoscimento del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta e dei siti di relativa produzione quali patrimonio culturale nazionale. C. 229 Paolo Russo ( <i>Seguito esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo</i> ) .....	114
ALLEGATO 2 ( <i>Nuovo testo adottato come testo base</i> ) .....	121
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016. C. 2091 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	115
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate. Atto n. 159 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	118

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

**La seduta comincia alle 14.10.**

##### Variazione nella composizione della Commissione.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il collega Andrea Frailis entra a far parte della Commissione in sostitu-

zione del sottosegretario di Stato per l'interno Matteo Mauri, mentre cessa di farne parte il collega Luca De Carlo.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021, corredata dai relativi allegati. COM(2019) 581 final.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 febbraio 2020.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 12 febbraio scorso, in qualità di relatore, ha illustrato una proposta di documento finale. Avverte inoltre che sul provvedimento in esame è pervenuto il parere favorevole con osservazioni della XIV Commissione.

Prima di passare al voto, propone quindi che il documento approvato sia trasmesso anche al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea ed alla Commissione europea.

La Commissione, condivisa l'opportunità di inviare il documento finale anche al Parlamento europeo, al Consiglio del-

l'Unione europea e alla Commissione europea, approva la proposta di documento finale presentata dal relatore (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 14.15.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 19 febbraio 2020. – Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.**

**C. 1682 Brunetta.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 ottobre 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 29 ottobre scorso la Commissione ha terminato l'esame delle proposte emendative presentate, inviando alle Commissioni competenti il testo risultante dagli emendamenti approvati per il parere.

Al riguardo, fa presente che le Commissioni Giustizia, Ambiente, Trasporti e Politiche dell'Unione europea hanno espresso parere favorevole; la Commissione Affari Costituzionali e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso parere favorevole con osservazioni; la Commissione Attività pro-

duttive ha espresso parere favorevole con una condizione e la Commissione Affari sociali ha espresso parere favorevole con una condizione e un'osservazione. Fa presente, infine, che la Commissione Cultura ha espresso parere favorevole con alcune condizioni e che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il prescritto parere.

A tale proposito, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 12 febbraio scorso, si era convenuto all'unanimità di sottoporre all'attenzione del Presidente della Camera l'esigenza di rinviare l'esame del provvedimento, iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire dal 17 febbraio, di almeno una settimana, in considerazione della necessità di acquisire il parere della Commissione V, cui il Governo non aveva ancora trasmesso la relazione tecnica.

Non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio, rileva, pertanto, l'opportunità, concordi i gruppi parlamentari, di richiedere al Presidente della Camera un ulteriore differimento dell'esame in Assemblea, di almeno una settimana. Preso atto del consenso unanime dei gruppi parlamentari, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di agricoltura contadina.**  
**C. 1269 Cenni, C. 1825 Cunial e C. 1968 Fornaro.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 novembre 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 12 novembre 2019, è stata introdotta la discussione sui provvedimenti in titolo. Successivamente, è stato svolto un breve ciclo di audizioni, che si è concluso l'11 febbraio scorso e che ha visto l'intervento di rappresentanti delle organizzazioni agricole, dell'Associazione rurale italiana e della FAO.

Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), *relatore*, anche tenuto conto delle osservazioni emerse nel corso delle audizioni, si riserva di valutare l'opportunità di proporre, nella prossima seduta, la costituzione di un Comitato ristretto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Riconoscimento del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta e dei siti di relativa produzione quali patrimonio culturale nazionale.**

**C. 229 Paolo Russo.**

*(Seguito esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 dicembre 2018.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 19 dicembre 2018 la relatrice, onorevole Del Sesto, ha illustrato il provvedimento e che hanno poi avuto luogo le audizioni di rappresentanti delle organizzazioni agricole, del Consorzio Osservatorio dell'Appennino meridionale e del Consorzio di tutela del pomodoro San Marzano dell'Agro sarnese-nocerino dop. Fa quindi presente che la relatrice ha predisposto un nuovo testo della proposta di legge in discussione.

Margherita DEL SESTO (M5S), *relatrice*, illustra il nuovo testo della proposta di legge in esame nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Evidenzia pertanto che, in una prospettiva di più ampio respiro, il testo originario della proposta di legge è stato arricchito di nuove disposizioni, concernenti, tra l'altro, la questione dell'utilizzazione delle terre destinate alla produzione del pomodoro San Marzano e l'istituzione del circuito delle strade e delle terre del Pomodoro San Marzano.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il nuovo testo della proposta di legge C. 229, predisposto dalla relatrice (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il nuovo testo della proposta di legge C. 229, elaborato dalla relatrice (*vedi allegato 2*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che in sede di Ufficio di presidenza verrà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016.**

**C. 2091 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Antonio LOMBARDO (M5S) *relatore*, osserva preliminarmente che l'Accordo tra l'Unione europea, la Colombia e il Perù (cosiddetto Accordo multipartito), che è il primo accordo commerciale concluso dall'UE dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, rappresenta tutt'oggi uno strumento importante per la crescita e lo sviluppo dell'integrazione regionale oltre che per il rafforzamento delle relazioni politico-economiche biregionali.

Sul piano commerciale e degli investimenti, l'Accordo multipartito istituisce un importante quadro giuridico per la liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali tra le Parti, prevedendo una progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi grazie all'eliminazione dei dazi su tutti i prodotti industriali e della pesca e un miglioramento dell'accesso al mercato dei prodotti agricoli.

Segnala che secondo la valutazione dell'impatto economico condotta dalla Commissione europea (risultante da un documento allegato al comunicato stampa IP/16/3615 dell'11 novembre 2016), il Protocollo consentirà un aumento delle esportazioni dell'UE verso all'Ecuador pari al 42 per cento, un risparmio di dazi per gli esportatori dell'UE nella misura di almeno 106 milioni di euro all'anno e nuove possibilità di accesso al mercato per quanto riguarda i prodotti del settore agricolo (circa 100 indicazioni geografiche dell'UE saranno tutelate) automobili e macchinari. In particolare, è stata segnalata la rilevanza dell'Accordo per l'industria italiana nel settore del tonno in scatola e delle conserve ittiche.

L'Accordo è asimmetrico e modulato in funzione delle esigenze di sviluppo dell'Ecuador: i dazi saranno ridotti solo gradualmente nell'arco di 17 anni. All'entrata in vigore dell'accordo, l'UE liberalizzerà quasi il 95 per cento delle linee tariffarie e l'Ecuador circa il 60 per cento. Secondo le stime della Commissione, l'impatto sul PIL dell'Ecuador dovrebbe essere notevole. Grazie all'accordo le principali esportazioni dell'Ecuador (quali i prodotti della pesca, i fiori recisi, il caffè, il cacao, la

frutta e la frutta a guscio) beneficeranno di un migliore accesso ai mercati dell'UE.

Ricorda, inoltre, che il Protocollo, rappresentando un'intesa di predominante natura commerciale che si basa sui principi normativi europei vigenti, non richiede modifiche o integrazioni dell'ordinamento nazionale e, di conseguenza, non ha alcun impatto sull'ordinamento interno né oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al contenuto del Protocollo, fa presente che il testo si compone di 29 articoli, suddivisi in 11 sezioni, e XX allegati.

Per quanto concerne le disposizioni di interesse della Commissione, segnala che nella Sezione V, concernente le *Misure di salvaguardia agricola*, l'articolo 7 sancisce che il testo di cui all'allegato VII del Protocollo è aggiunto all'allegato IV dell'Accordo, che contiene l'elenco delle merci alle quali l'Ecuador può applicare le misure di salvaguardia agricole in deroga a quanto previsto dall'articolo 22 dell'Accordo, che reca disposizioni sulla soppressione dei dazi doganali.

In relazione al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo in esame, osserva che il testo si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate. Atto n. 159.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Luciano CILLIS (M5S), *relatore*, fa presente preliminarmente che lo schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, dà attuazione all'articolo 4 della legge n. 4 del 2011, come modificato dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 135 del 2018 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019).

Ricorda che il richiamato articolo 4 della legge n. 4 del 2011 prevede, in particolare, al comma 3, che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare, siano definiti i casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza dei prodotti alimentari sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* del regolamento (UE) n. 1169 del 2011.

Rammenta, inoltre, che il comma 3-*bis* del medesimo articolo 4 della legge n. 4 del 2011 prevede, poi, che con il suddetto

decreto ministeriale siano individuate le categorie specifiche di alimenti per le quali sia stabilito l'obbligo dell'indicazione del luogo di provenienza, demandando al distretto agricolo, in collaborazione con l'ISMEA, la realizzazione di appositi studi diretti a individuare la presenza di un nesso comprovato tra talune qualità degli alimenti e la relativa provenienza, nonché a valutare in quale misura sia percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di provenienza e quando la sua omissione sia riconosciuta ingannevole.

Osserva che lo schema di decreto ministeriale si compone di sette articoli.

L'articolo 1 è relativo alle definizioni di « carni di ungulati domestici », « carni macinate », « carni separate meccanicamente », « prodotti a base di carne » e « preparazioni di carni », rimandando, a tal fine, al regolamento (UE) n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Precisa che nell'allegato I del regolamento (UE) n. 853/2004 sono presenti, infatti – tra le altre – le definizioni di: carni di « Ungulati domestici » (1.2): carni di animali domestici delle specie bovina (comprese le specie *Bubalus* e *Bison*), suina, ovina e caprina e di solipedi domestici; « Carni macinate » (1.13): carni disossate che sono state sottoposte a un'operazione di macinazione in frammenti e contengono meno dell'1 per cento di sale; « Carni separate meccanicamente » o « CSM » (1.14): prodotto ottenuto mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disosso o da carcasse di pollame, utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modificazione della struttura muscolo-fibrosa; « Prodotti a base di carne » (7.1): i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di carne o dall'ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati in modo tale che la superficie di taglio permette di constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche; « Preparazioni di carni » (1.15): carni fresche, incluse le carni ridotte in frammenti, che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condi-

menti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo-fibrosa interna della carne e ad eliminare quindi le caratteristiche delle carni fresche.

L'articolo 2, al comma 1, prevede che lo schema di decreto in esame definisca le modalità di indicazione obbligatoria del luogo di provenienza (di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del citato regolamento (UE) n. 1169 del 2011) per le carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, per le preparazioni di carni suine e per i prodotti a base di carne suina.

Il comma 2 prevede che lo schema in esame non si applichi alle indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (in particolare, DOP e IGP) e n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati, o protette in virtù di accordi internazionali.

L'articolo 3 reca le modalità di indicazione del luogo di provenienza nella etichettatura, stabilendo che è obbligatorio riportare nelle etichette dei prodotti sopra menzionati (carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina) l'indicazione del luogo di provenienza della carne suina con le modalità di cui al successivo articolo 4. Ciò al fine di assicurare una corretta e completa informazione ai consumatori, rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari e della concorrenza sleale, nonché la tutela dei diritti di proprietà industriale e commerciale anche delle indicazioni geografiche semplici (comma 1).

L'indicazione del luogo di provenienza della carne suina deve essere apposta in etichetta nel campo visivo principale ed è stampata in modo da risultare facilmente visibile e chiaramente leggibile (comma 2).

Essa non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. Le medesime indicazioni sono stampate in

caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011 non è inferiore a 1,2 millimetri (riprendendo quanto previsto dall'articolo 13, paragrafo 2, del predetto regolamento).

Il comma 3 stabilisce le dimensioni delle diciture sugli imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misuri meno di 80 cm<sup>2</sup>, prevedendosi, in tal caso, che l'altezza della X sia pari o superiore a 0,9 millimetri.

L'articolo 4 prevede che l'indicazione del luogo di provenienza delle carni di cui all'articolo 2 includa le seguenti informazioni: Paese di nascita: (nome del paese di nascita degli animali); Paese di allevamento: (nome del paese di allevamento degli animali); Paese di macellazione: (nome del paese in cui sono stati macellati gli animali) (comma 1).

Al comma 2 si stabilisce che quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati nello stesso Paese, l'indicazione dell'origine può apparire nella forma: « Origine: (nome del paese) ».

La dicitura « 100 per cento italiano » è poi utilizzabile solo quando ricorrano le predette condizioni e la carne sia proveniente da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia.

I commi 3, 4 e 5 regolano, rispettivamente, i casi in cui, a seconda della provenienza della carne suina, l'indicazione dell'origine può apparire nella forma: « Origine: UE » (quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati membri dell'Unione europea); « Origine: extra UE » (quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati non membri dell'Unione europea); Origine: « UE », « extra Ue » o « UE o extra UE », a seconda dei casi (qualora l'indicazione dell'origine di cui al comma 1 si riferisca a più di uno Stato).

L'articolo 5, al comma 1, stabilisce che le sanzioni sono quelle previste per le violazioni degli obblighi di cui al decreto legislativo n. 231 del 2017, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE)

n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e della direttiva 2011/91/UE.

Il comma 2 sancisce che restano ferme le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi del decreto legislativo n. 145 del 2007, recante « Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole » e del decreto legislativo n. 206 del 2005, recante il Codice del consumo, e quelle spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

L'articolo 6 reca la clausola di mutuo riconoscimento in base alla quale le disposizioni del decreto non si applicano ai prodotti *de quibus* legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, né ai prodotti fabbricati o commercializzati in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

L'articolo 7, infine, dispone in ordine a norme transitorie e all'entrata in vigore. I prodotti appartenenti alle categorie individuate dall'articolo 2 che non soddisfano i requisiti di cui al presente schema di decreto, immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte o, comunque, entro il termine di conservazione previsto in etichetta (comma 1).

Il decreto è inviato al competente organo di controllo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ed entra in vigore dopo 120 giorni dalla data della sua pubblicazione (comma 2).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

## ALLEGATO 1

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021, corredata dai relativi allegati. COM(2019) 581 final.**

**DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),  
esaminata, ai sensi dell'articolo 127,  
comma 1, del Regolamento, la proposta di  
regolamento (COM(2019)581);

richiamato il parere espresso in data  
20 febbraio 2020 dalla XIV Commissione  
Politiche dell'Unione europea;

preso atto delle considerazioni  
emerse durante le audizioni svolte in Com-  
missione;

premesso che:

il prolungarsi dei negoziati sulle  
proposte legislative sulla nuova Politica  
agricola comune (PAC) 2021-2027, a causa  
delle posizioni discordanti che sono  
emerse su diverse questioni, potrebbe rit-  
tardarne l'approvazione e l'avvio del nuovo  
regime a partire dal 2021;

contestualmente, appare ancora  
lungi dal pervenire ad un esito condiviso il  
negoziato relativo al Quadro finanziario  
pluriennale (QFP) per le diverse posizioni  
emerse in seno al Consiglio, anche per  
quanto concerne le risorse assegnate alla  
PAC;

per l'Italia è necessario che ven-  
gano garantite adeguate dotazioni per il  
finanziamento della PAC, considerato il  
ruolo che l'agricoltura riveste dal punto di

vista economico, con particolare riguardo  
alla tutela dei redditi degli operatori del  
settore, nonché sotto il profilo della sal-  
vaguardia del territorio, della difesa della  
biodiversità e del presidio del territorio  
contro il dissesto idrogeologico e contro  
l'abbandono delle aree interne;

una riduzione delle risorse della  
PAC risulterebbe altresì incoerente e irra-  
gionevole alla luce del fatto che la Com-  
missione europea ha individuato nel Green  
New Deal l'obiettivo prioritario della sua  
azione nei prossimi anni;

la proposta di regolamento in og-  
getto si pone l'obiettivo di garantire la  
continuità di alcuni elementi della PAC  
2014-2020 anche per l'anno 2021, in attesa  
dell'entrata in vigore delle norme relative  
al nuovo quadro finanziario e legislativo  
della PAC per il periodo 2021-2027;

a tal fine, la Commissione ha pro-  
posto l'adozione di norme transitorie che,  
per un verso, prorogano l'applicazione del  
quadro giuridico attuale e, per altro verso,  
introducono innovazioni in parziale di-  
scontinuità con il regime esistente e che  
anticipano gli esiti dei negoziati in corso  
sul QFP,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento all'articolo 1, merita apprezzamento la proroga dei programmi sostenuti dal Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) fino al 31 dicembre 2021. Tuttavia, nel caso in cui non si giunga in tempi brevi alla positiva conclusione dei negoziati sulla nuova PAC e più in generale sul QFP, appare necessario prevedere una proroga automatica fino al 31 dicembre 2022, senza ulteriori vincoli o adempimenti;

2) relativamente all'articolo 7, che reca la proroga dell'applicazione del regime di aiuti di cui agli articoli da 29 a 60 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento (UE) n. 1306/2013, appare preferibile prevedere che per tutti i settori (olio di oliva e olive da tavola, ortofrutticolo, vitivinicolo e apicoltura) si possano estendere le attuali disposizioni fino al 31 dicembre 2021, con estensione fino al 2022 in caso non si giunga alla conclusione dei negoziati;

3) relativamente all'articolo 10, relativo ai massimali nazionali e netti dei pagamenti diretti fino all'anno civile 2020, al fine di combattere le attuali disuguaglianze nel valore dei titoli, appare opportuno prevedere la continuazione del pro-

cesso di convergenza interna fino al 31 dicembre 2021, con estensione fino al 2022 in caso non si giunga alla conclusione dei negoziati. Appare, al contempo, opportuno introdurre un tetto massimo al valore del titolo, nonché una soglia per il pagamento minimo, in modo che il valore del pagamento sia superiore, in termini di oneri finanziari, al costo del procedimento amministrativo necessario ad erogarlo;

4) dovrebbe essere valutata l'opportunità di differire il termine, attualmente fissato al 31 dicembre 2020, per la richiesta di conversione in autorizzazioni dei diritti di impianto concessi ai produttori fino al 31 dicembre 2023;

5) appare opportuno valutare la possibilità di dedicare maggiore attenzione alla gestione del rischio degli agricoltori, sia modificando l'attuale sistema di calcolo delle rese, sia abbassando la soglia di accesso al pagamento dal 30 per cento al 20 per cento per i fondi mutualistici;

6) dovrebbe essere valutata la possibilità che tra gli interventi allo studio per la lotta ai cambiamenti climatici siano incluse anche misure a sostegno della resilienza delle imprese agricole esposte agli effetti di fenomeni meteorologici e di dissesto particolarmente gravi.

## ALLEGATO 2

**Riconoscimento del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta e dei siti di relativa produzione quali patrimonio culturale nazionale. C. 229 Paolo Russo.****NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE****Interventi a favore del pomodoro San Marzano**

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge reca norme per la valorizzazione dei territori sui quali insistono le coltivazioni del pomodoro San Marzano, tutelando il razionale sfruttamento del suolo, favorendo la creazione o la prosecuzione di nuove iniziative imprenditoriali, sostenendo il ricambio generazionale, promuovendo l'innovazione varietale e tecnologica e incentivando la definizione di intese di filiera, anche al fine di garantire alle imprese che operano nel settore maggiore redditività e propensione all'internazionalizzazione.

## Art. 2.

*(Patrimonio culturale nazionale)*

1. Il pomodoro San Marzano dell'agro sarnesenocerino a denominazione di origine protetta (DOP) e i territori della relativa produzione sono la rilevante espressione nazionale di tradizioni e di pratiche secolari, di processi storici di industrializzazione legati all'elevata vocazione agroambientale di un territorio, dell'insieme di saperi, competenze e tecniche umane, della laboriosità e della creatività popolare, nonché delle straordinarie qualità e attrattività a livello mondiale dei prodotti agroalimentari italiani e rappre-

sentano un patrimonio culturale nazionale che è necessario salvaguardare, valorizzare e promuovere.

## Art. 3.

*(Utilizzazione delle terre destinate alla produzione del pomodoro San Marzano)*

1. I Comuni dell'agro sarnese-nocerino, come identificati nel disciplinare del Consorzio di tutela del pomodoro San Marzano, attivano un piano per favorire l'utilizzazione produttiva agricola dei terreni agricoli al fine di incentivare la coltivazione del pomodoro San Marzano.

2. I Comuni di cui al comma 1 provvedono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ad una ricognizione complessiva dei terreni a destinazione agricola ricadenti nell'area, in modo da evidenziarne la proprietà e lo stato più o meno produttivo degli stessi. L'elenco dei beni di cui al precedente periodo è aggiornato con cadenza annuale.

3. Nel caso in cui i Comuni siano titolari dei terreni, essi adottano le procedure necessarie per l'affidamento in concessione degli stessi. La concessione potrà essere disposta, previa presentazione di un progetto imprenditoriale, anche a titolo gratuito e per un periodo non inferiore a dieci anni. I comuni, nell'ambito dell'esame delle domande pervenute sono tenuti a privilegiare le domande di coloro che abbiano una età compresa tra i 18 e i 46 anni.

4. Nel caso in cui i terreni appartenano ai privati, il comune promuove la stipula di un contratto di affitto con canone d'uso indicizzato a fronte della presentazione da parte del locatario di un progetto di valorizzazione del bene.

Art. 4.

*(Le strade e le terre del Pomodoro San Marzano)*

1. In ragione della valenza culturale nazionale della produzione del pomodoro San Marzano è istituito il circuito delle strade e delle terre del Pomodoro San Marzano, che comprende i comuni dell'agro sarnese-nocerino, come identificati ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

2. Nell'ambito del circuito di cui al comma 1, le aziende agricole singole e associate possono divulgare la storia e la tradizione del prodotto sfuso e lavorato e disporre la vendita, richiedendo, ai sensi dell'articolo 16, lettera c) del Regolamento (UE) 1305/2013, il riconoscimento di un regime facoltativo di certificazione.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestale, da emanarsi d'intesa con la regione interessata, sono definite le modalità attuative dell'istituzione delle «Strade e delle terre del Pomodoro San Marzano», inclusa la definizione dei percorsi e della relativa segnaletica.

Art. 5.

*(Sostegno alla filiera)*

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui

piani nazionali di settore o di filiera di propria competenza, nel limite massimo di 500 mila euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore del pomodoro San Marzano.

2. Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, può essere destinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione del pomodoro San Marzano.

Art. 6.

*(Incentivi alla ricerca)*

1. Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria prevede un'apposita linea di ricerca nell'ambito del Piano triennale 2018/2021 finalizzata a studi e ricerche sul miglioramento genetico e l'innovazione agronomica relativi alla coltivazione del pomodoro San Marzano.

Art. 7.

*(Campagne di promozione e di informazione)*

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili promuove specifiche campagne di informazione sulle qualità del pomodoro San Marzano, sulla storia del prodotto, sulle sue caratteristiche nutritive, anche in relazione alla dieta mediterranea, e sulle tecniche secolari di lavorazione e di trasformazione del prodotto.